II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1992

che modifica la decisione 91/146/CEE relativa a misure protettive contro il colera in Perù

(92/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 91/146/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/147/CEE (4), consente l'importazione nel territorio della Comunità di alcune partite di prodotti della pesca che beneficiano di garanzie adeguate da parte delle autorità ufficiali del Perù;

considerando che, nel caso particolare dei pettini maggiori prodotti dall'impresa « Mariexport SA » in una zona non contaminata e controllata dalle autorità ufficiali del Perù, dette garanzie adeguate sono soddisfacenti;

considerando, tuttavia, l'opportunità di prevedere per ciascuna partita esportata nella Comunità un'attestazione delle autorità ufficiali in merito al rispetto delle condizioni di produzione e di controllo fissate dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 91/146/CEE è aggiunto il seguente punto 3:

« 3. alle partite di pettini maggiori di allevamento (Argopecten purpuratus) prodotte dall'impresa "Mariexport SA" e accompagnate, oltre che dal certificato ufficiale previsto al punto 1, da un'attestazione del Cerper che certifica quanto segue:

a) che la zona d'allevamento dei pettini maggiori è conforme alle condizioni fissate all'allegato, capitolo I, punto 1, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

b) che i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione vengono effettuati dal Cerper e dall'Imarpe (Istituto del Mar del Perú) conformemente al capitolo VI dell'allegato della direttiva 91/492/CEE. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 34.
(4) GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 27.
(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.